



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

CITTA' DI GOITO

PROVINCIA DI MANTOVA

COPIA

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

NR. Progr. 22

Data 02/07/2012

Seduta NR. 3

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 02/07/2012 alle ore 18:00

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla presente normativa, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Fatto l'appello nominale risultano:

On.Le MARCAZZAN PIETRO	P	GHIDOTTI LEONARDO	P
CANCELLIERI MARIO	P	SGARBI ANDREA	P
Dott. BIANCARDI MATTEO	P	Ing. UGHETTI FERDINANDO	P
BELFANTI GABRIELE	P	P.I. MARCHETTI ANITA	P
Dott. MARCHI FRANCO	P	CARTAPATI ENZO	P
DALZINI MASSIMO	N		
Totale Presenti 10		Totali Assenti 1	

Assenti Giustificati i signori:

DALZINI MASSIMO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, Dott. Giuseppe Vaccaro.

Constatata la legalità dell'adunanza, nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE, il On.le MARCAZZAN PIETRO , dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

PARERI PREVENTIVI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Art. 49 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000

Parere in ordine alla regolarità TECNICA

Parere in ordine alla regolarità CONTABILE

FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO INTERESSATO**

F.to JESSICA FRASCARI

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2012.

Il Sindaco-Presidente apre la discussione e passa la parola al consigliere Marchi il quale espone le scelte dell'Amministrazione in merito alle aliquote dell'Imposta Municipale Propria e precisamente:

- a) 0,92% aliquota ordinaria;
- b) 0,4% abitazione principale e sue pertinenze. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP);
- c) 0,3% per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata;
- d) 0,76% per terreni agricoli;
- e) 1,06% per le unità immobiliari censite nella Cat. D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni";
- f) 1,06% per le unità immobiliari per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate;
- g) 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 30.12.1993 n. 557, convertito con modificazioni in Legge 26.02.1994 n. 133.

Il consigliere Ughetti ritiene che lo 0,92% è molto alto e colpisce tanti fabbricati strumentali: di fatto un'attività produttiva o una seconda casa pagano il doppio. Ritiene che in questa realtà è una tassazione troppo iniqua. Ritiene, inoltre, che non c'è equità neanche per l'aliquota della prima casa perchè incide meno dell'ICI del 2007. Ritiene che si potrebbe pagare un po' di più per la prima casa e diminuire l'aliquota per la seconda casa e le attività produttive che in questo momento sono in grande difficoltà. È convinto che la tassazione andrebbe rimodulata in modo da far pagare di più a chi ha di più.

La consigliere Marchetti fa presente che le attività, con la crisi in atto, non ce la fanno più e lo 0,92 è troppo alto; anche il 10,6 per le case sfitte non può essere condiviso perchè non fa parte della cultura di questa zona. Ribadisce che lo 0,92 è altissimo. Ricorda che in questo Comune è stato promesso l'arrivo di ingenti fondi che avrebbero potuto contribuire a tenere basse le aliquote.

Il Sindaco garantisce che tutti i servizi verranno erogati ed invita ad una maggiore prudenza e più sobrietà ribadendo che con i giusti tempi si provvederà a quanto promesso.

Il consigliere Cartapati afferma di non condividere il principio ispiratore dell'IMU in quanto si tratta di un'imposta che grava pesantemente sui cittadini e sulle imprese e non rispetta il principio della territorialità perchè il gettito viene in gran parte introitato dalle casse dello Stato e non resta al Comune. I Comuni fanno principalmente da esattori per conto dello Stato. Auspichiamo quindi una

rivisitazione delle norme che regolamentano l'Imposta Municipale, che di "municipale" ha poco (sono parole di Giovanni Buvoli, capogruppo PD nel consiglio comunale di Mantova) parole che afferma di condividere in pieno, così come condivide quanto detto dal dott. Beltrami nell'assemblea pubblica che il Comune ha organizzato presso le aule polifunzionali l'11 giugno scorso: "L'IMU non ha nulla di municipale e di federale, è un'imposta fastidiosa che reintroduce l'ICI sulla prima casa e porta benefici più alle casse dello Stato che a quelle comunali." La capogruppo PDL in consiglio comunale a Montichiari ha addirittura espresso la sua "assoluta contrarietà all'istituzione dell'IMU, in quanto si tratta di un furto legalizzato promosso dall'attuale governo, attraverso il quale viene leso il diritto alla proprietà privata": parole grosse, pesanti e tuttavia si tratta, sia nel caso del PD che del PDL e dell'UDC che in questo Consiglio comunale sono proprio i partiti che compongono la maggioranza, di lacrime di cocodrillo, lacrime alla Fornero, lacrime di chi prima fa il danno poi si mette a piangere. Ricorda agli eventuali smemorati che l'IMU era già stata decisa dal governo Berlusconi/Bossi con decorrenza però dal 2014, guarda caso ad elezioni del 2013 già superate, ed è stata anticipata al 2012 col decreto "Salva Italia" votato da tutta la maggioranza che sostiene Monti, appunto il PD, il PDL e l'UDC di Marazzan, il quale l'ha proprio votata personalmente. Vi erano, e vi sono, altre proposte per rimettere in sesto il bilancio dello Stato senza mortificare ed impoverire quelli degli Enti locali. Ad esempio: una patrimoniale straordinaria sul 20% delle famiglie più ricche del nostro Paese Italia, che detengono l'80% della ricchezza, una patrimoniale vera che porterebbe un introito di 20 miliardi di euro; la tassazione dei capitali degli evasori italiani depistati presso le banche svizzere firmando un accordo con le banche elvetiche come hanno già fatto Austria, Gran Bretagna e Germania, con un recupero preventivato in almeno 40 miliardi di EURO; la revoca dell'acquisto dei cacciabombardieri F35 ed una riduzione delle spese militari, facendo ritornare alle loro case, vivi, i nostri militari impegnati in assurde missioni di pace che di pacifico hanno ben poco, ed infine intensificando la lotta all'evasione ed al lavoro nero. Ma l'unica patrimoniale che Marazzan e soci hanno votato e attivato è la patrimoniale sui ceti medi e popolari: l'IMU sulla prima casa. Esprime la sua contrarietà a questo balzello ed alle modalità strane e confuse con cui si è voluto applicare, Darà voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia

di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso

il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 29, comma 16-quater, del D.L. n. 216/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 14/2012, che ha posticipato al 30 giugno 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera n. 21 di questa stessa seduta;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Responsabile del Servizio Tributi sotto l'aspetto tecnico e dal Responsabile del Servizio Finanziario sotto l'aspetto contabile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Presenti e votanti n. 10 consiglieri: con voti favorevoli 7, contrari 3 (Ughetti, Marchetti, Cartapati, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per l'annualità 2012, le seguenti variazioni alle aliquote previste dall'art. 13 del D.L.201/2011, convertito nella Legge 214/2011:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Aliquota ordinaria	+0,16% rispetto ad aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)
Abitazione principale e per le sue pertinenze. Tale aliquota si applica anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)	-
Immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato o utilizzato	-0,46 % rispetto ad aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)
Terreni agricoli	-
Unità immobiliari per le quali non risultino essere	

stati registrati contratti di locazione e che non risultino utilizzate	+0,30% rispetto ad aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)
Unità immobiliari censite nella categoria catastale D/5 "Istituti di credito, cambio e assicurazioni"	+0,30% rispetto ad aliquota di base (art. 13, comma 6, D.L. 201/2011)
Fabbricati ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133	-

2. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
3. di dare atto che sul presente atto sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000-.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione alla deliberazione in precedenza adottata,

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Ughetti, Marchetti, Cartapati) espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267-.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 02/07/2012

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to MARCAZZAN ON.LE PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal al ai sensi e per gli effetti dell'Art.124 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Goito, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VACCARO DOTT. GIUSEPPE

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

È copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

È divenuta esecutiva il, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'Art.134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Goito, Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
VACCARO DOTT. GIUSEPPE